# COMUNE DI CHIARANO

Provincia di Treviso

## ORDINANZA DEL SINDACO

## NUMERO 19 DEL 29/09/2026

| | |
|---|---|
| OGGETTO: | **ORDINANZA N. 19 DEL 29 SETTEMBRE 2026 CON OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO VALEVOLI DAL 01 OTTOBRE 2026 FINO AL 30 APRILE 2027** |

## IL SINDACO

**PREMESSO CHE:**

- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria piu pulita in Europa” e s.m.i. fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l’attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- in particolare gli artt. 9, 10, 11, 13 e 22 dello stesso Decreto Legislativo n. 155/2010 e s.m.i. costituiscono il quadro normativo nazionale di riferimento, in attuazione della Direttiva 2008/50/Ce relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, per la redazione dei piani per la qualità dell'aria da parte delle Regioni;
- il Consiglio regionale con D.C..R n. 90/2016 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) a seguito della positiva conclusione del relativo iter procedimentale che ha incluso la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla Parte II, Titolo II del Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i.;
- a distanza di alcuni anni dalla sua approvazione, nonostante un progressivo miglioramento della qualità dell'aria negli ultimi 15-20 anni, persiste il superamento, su gran parte del territorio regionale, del valore limite giornaliero relativo alle polveri fini PM10;
- il perdurare di tale situazione in diverse aree del Paese e del Bacino Padano, incluse tutte le zone del Veneto fatta eccezione per "Prealpi e Alpi" e "Fondovalle", ha portato alla sentenza di condanna del 10/11/2020 nella causa C-644/18 da parte della Corte di Giustizia Europea nei confronti dell'Italia, per violazione della citata Direttiva 2008/50/CE, avendo superato in modo sistematico e continuato i limiti per il PM10 e che la Commissione Europea, valutata la documentazione che l'Italia produrrà per dimostrare l'effettivo adempimento della sentenza, potrà chiedere alla Corte di Giustizia Europea di disporre l'applicazione di sanzioni pecuniarie;
- successivamente all'approvazione del Piano del 2016, sono stati introdotti, a livello nazionale, alcuni importanti strumenti di accompagnamento ed intensificazione delle politiche regionali di risanamento della qualità dell'aria, quali:
  - il recepimento, con D.Lgs. 30 maggio 2018, n. 81, della nuova Direttiva NEC (National Emission Ceilings, 2016/2284/UE), che ha definito gli obiettivi di riduzione delle emissioni a livello italiano per SO2, NOx, COVNM, NH3 e PM2.5 rispetto all'anno 2005, da raggiungere entro il 2020 ed il 2030, e ha introdotto

l'obbligo per gli Stati Membri di presentare un Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico (PNCIA);

- l'approvazione nel dicembre 2019 e la revisione nel giugno 2023 del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) che individua, tra gli altri, gli obiettivi nazionali di incremento dell'efficienza energetica e di riduzione dei gas ad effetto serra, e delinea gli scenari energetici che sono stati utilizzati nel PNCIA;
- l'approvazione, con DPCM del 23/12/2021, del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico (PNCIA) dell'Italia, che introduce misure nazionali di miglioramento della qualità dell'aria, delinea gli scenari di evoluzione della qualità dell'aria con le misure esistenti al 2015 (denominato WM - With Measures) e con quelle addizionali (WAM - With Additional Measures) contenute nel piano stesso, e indica un obiettivo regionale di riduzione dell'ammoniaca al 2030 (secondo un'ottica di "burden sharing").

- il D.L. n. 121/2023 (convertito con Legge n. 155/2023) che al fine di assicurare anche l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea del 10.11.2020 nella causa C-644/18, ha richiesto alle quattro Regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna) l'aggiornamento dei "rispettivi piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti", entro dodici mesi dall'approvazione del Decreto Legge stesso. A seguire, il 13.03.2024, la Commissione europea ha inviato alla Repubblica italiana, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2014/2147, la lettera di messa in mora ex art. 260 TFUE;
- il 14 ottobre 2024 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato in via definitiva la nuova Direttiva per la qualità dell'aria (UE 2024/2881), vigente dal 10 dicembre 2024, la quale stabilisce il rispetto entro il 2030 di limiti significativamente più severi di quelli attuali (ex Direttiva 2008/50/Ce);
- anche allo scopo di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti e, conseguentemente, al miglioramento della qualità dell'aria, il Comune di Chiarano ha recentemente approvato il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2018;

**PRESO ATTO** che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Giunta n. 2013 del 23/10/2012, il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" dove il Comune di Chiarano risultava inserito nell'agglomerato "IT0513 Pianura e capoluogo bassa pianura", compreso tra le zone interessate dalla citata procedura di infrazione europea e che successivamente con DGRV N. 1855 del 29 dicembre 2020 "Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs 13.08.2010 n. 155 approvata con DGR n. 2130 del 23.10.2012. Deliberazione n. 121 /CR del 17.11.2020. Approvazione" in vigore dal 1 gennaio 2021 è stata approvata la nuova Zonizzazione Veneto facendo rientrare il comune di Chiarano all'interno della "Zona IT0522 Pianura";
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1537 dell'11 novembre 2021 la Regione ha avviato l'iter per l'aggiornamento dello strumento di pianificazione vigente in materia di qualità dell'aria (approvato con DCR n. 90 del 19.04.2016).
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 480 del 02.05.2024 la Giunta regionale ha adottato la proposta di Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, un documento contenente gli allegati dell'Aggiornamento di Piano, il Rapporto ambientale preliminare e la valutazione di incidenza ambientale;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 377 del 15 aprile 2025 la Giunta regionale ha deliberato la "Approvazione dell'Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera a seguito della conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS). Art. 19, comma 6, L. R. n. 33/1985. Deliberazione/CR n. 20 del 10/02/2025";
- con Legge regionale 15 settembre 2026, n. 22, avente ad oggetto "Misure compensative e temporanee in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti in

materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155.", pubblicata nel BUR n. 124 del 15 settembre 2026, sono state approvate disposizioni temporanee, con efficacia fino al 30 settembre 2027, in attuazione del medesimo art. 1, comma 2 del D.L. n. 121/2023;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1024 del 18 settembre 2026 la Giunta regionale ha deliberato "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025. Approvazione delle misure compensative e temporanee in applicazione dell'art. 1, comma 2 del Decreto Legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155. Art. 1 comma 2 della L.R. 15 settembre 2026, n. 22. Deliberazione/CR n. 92 del 16.09.2026."

**CONSIDERATO CHE:**
- essendo invariati gli obiettivi generali e specifici contenuti nell'Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera rispetto al Piano approvato nel 2016, le misure proposte nello stesso rappresentano sostanzialmente un aggiornamento e potenziamento delle azioni specifiche ad oggi non completamente attuate;
- ln alcuni casi l'aggiornamento è dipeso dall'evoluzione sia della normativa nazionale che degli strumenti di pianificazione, che hanno reso superate alcune azioni specifiche del PRTRA 2016: inoltre sono state ricomprese nell'aggiornamento di Piano le misure che sono state adottate successivamente alla sua emanazione, con la sottoscrizione dell'Accordo di Bacino Padano nel 2O17 (DGRV n. 83612017) e con il pacchetto di misure straordinarie previsto con la DGRV n.238/2O2L.
- l'accordo di Bacino Padano sottoscritto dalla Regione Veneto prevede altresì:
• che le misure per il miglioramento della qualità dell'aria, comprese quelle temporanee ed omogenee, si attivino in funzione del livello di allerta per il PM10 raggiunto, modulato su tre livelli:

livello di nessuna allerta – verde: numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 μg/m³ inferiore a 4;

livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 μg/m³ sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 μg/m³ sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;

- in merito alle azioni operative del Piano, alcune di esse, in particolar modo quelle legate a misure temporanee di restrizione, sono legate alla definizione del livello d criticità del PM10, che viene valutato da ARPAV: l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale è incaricata infatti di pubblicare, nel periodo dal 1 ottobre al 30 aprile, tre volte a settimana (i lunedì, il mercoledì e il venerdì) un bollettino di allerta in cui viene dichiarato il livello di criticità per il PMl0, per ogni area di valutazione in cui è suddiviso il territorio regionale.
- tale valutazione, pubblicata su sito istituzionale dell'Agenzia, integra le informazioni che riguardano i dati misurati dalle stazioni della rete regionale di qualità dell'aria con quelle concernenti le previsioni dei livelli di PM10 per i giorni successivi alla data di emissione del bollettino, stimati attraverso ii sistema modellistico SPIAIR.

**VISTA** la nota prot. n. 6511 del 28/06/2025 della Provincia di Treviso a seguito della riunione del Tavolo Tecnico Zonale del 17 settembre 2026 (Rif: 2025/34596 prot) e la relativa documentazione a corredo dalla quale risulta che per i comuni appartenenti all'agglomerato con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, tra i quali Chiarano, il pacchetto di azioni operative da adottarsi con validità 1ottobre al 30 aprile, risulta essere il seguente:

Ambito ENERGIA
E.1.a: Divieti di utilizzo di apparecchi civili alto emissivi alimentati a biomasse legnose;
E.3.a: Limiti di esercizio degli impianti termici e delle temperature in ambiente interno;
E.3.b: Obbligo di chiusura delle porte degli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili e degli edifici con accesso al pubblico per evitare le dispersioni energetiche;
E.3.c: Divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomasse legnose con classe ambientale poco performante;
E.3.d: Obbligo di utilizzo di pellet certificato in classe A1 in generatori di potenza termica nominale fino a 35 kW;
E.7.a: Regolamentazione falò tradizionali, barbecue e fuochi d'artificio;
Ambito AGRICOLTURA
AG.1.a: Divieti di abbruciamento di residui agricoli e forestali;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1024 del 18 settembre 2026 la Giunta regionale ha deliberato "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 15 aprile 2025. Approvazione delle misure compensative e temporanee in applicazione dell'art. 1, comma 2 del Decreto Legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155. Art. 1 comma 2 della L.R. 15 settembre 2026, n. 22. Deliberazione/CR n. 92 del 16.09.2026." che stabilisce che le misure compensative di cui ai punti A.1, A.2 ed A.3 della stessa sono adottate con propria ordinanza dai Comuni in cui le stesse trovano applicazione;

**VISTO** il comma 6 bis dell'art. 182 del D.Lgs. 152/2006, il quale dispone che, a determinate condizioni, l'abbruciamento in loco dei residui vegetali di natura agricola e forestale costituisce normale pratica agricola consentita e che i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospenderlo, differirlo o vietarlo in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

**VISTO** l'art. 10 "Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147" del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (23G00080)" convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 (in G.U. 10/08/2023, n. 186) che prevede il divieto di abbruciamento dei materiali vegetali anche per i piccoli cumuli (< 3 metri steri), nei territori interessati dai superamenti dei limiti per il PM10, nei mesi di gennaio, febbraio, luglio, agosto, novembre e dicembre di ogni anno, con sanzioni amministrative da euro 300 a euro 3.000;

**VISTA** la DGRV n. 122/2015 con la quale si dà atto che nel semestre dal 1° ottobre al 31 marzo sussistono le condizioni meteorologiche – climatiche e ambientali sfavorevoli di cui comma 6 bis dell'art. 182 del D.Lgs. 152/2006 per cui i Sindaci possono sospendere, differire o vietare, mediante apposita ordinanza, le attività di combustione dei materiali vegetali;

**VISTI**: il D.Lgs. 267/2000; il DPR 412/93 e DPR 74/2013 e s.m.i.; il DM 186/2017; il D.Lgs. 152/2006; il D.Lgs 155/2010;

**VISTO** l'art. 10 del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti

dello Stato italiano" convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 (in G.U. 10/08/2023, n. 186).

**VISTO** inoltre il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale pubblicato dal Ministero della Transizione Ecologica in data 06/09/2022, che ha recepito le indicazioni del Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas;

**PRESO ATTO** che che il presente provvedimento è di competenza del Sindaco ai sensi del combinato disposto dagli art. 50 e 107 del D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267 "T.U.E.L.".

**VISTA** la normativa/regolamenti di riferimento:

- L. 833 del 23.12.1978 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- L.R. Veneto 33/85 e ss.mm.ii "Norme per la tutela dell'ambiente";
- Legge 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare, l'art. 50: competenze del Sindaco;
- L.R. Veneto n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", modificato con D. Lgs. 29.06.2010 n. 128;
- D. Lgs. 13.08.2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- DPR 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192";
- D.L. 24.06.2014 n. 91, convertito, con modifiche in L. 11.08.2014 n. 116 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria.
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 27 febbraio 2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- il DM 186/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- D.G.R.V. 1855 del 29/12/2020 "Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt 3 e 4 del D. Lgs 13.08.2010 n. 155 Deliberazione n. 74/CR del 17.07.2012. Approvazione."
- la L. 7 ottobre 2024, n. 152 "Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale";
- la Dichiarazione della Regione Veneto dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi prot. N° 399287 del 16.08.2025; (https://www.ambienteveneto.it/incendi/index.html);
- lo Statuto del Comune di Chiarano;

**RILEVATO** che deve essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e dalla coordinata disciplina per le zone ordinarie di cui alla DGR n. 813 del 22 giugno 2021 e successive modifiche.
In particolare, devono essere osservate le prescrizioni relative alle modalità e alle tempistiche di spandimento degli effluenti zootecnici, dei loro assimilati e dei fertilizzanti, nonché le limitazioni specifiche previste nei giorni di allerta PM10 individuati nel bollettino Agrometeo pubblicato da ARPAV nel portale istituzionale

(https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/agrometeo/agrometeo-nitrati) e consultabile anche tramite app per dispositivi mobili.”

## O R D I N A

a decorrere dal 1 ottobre 2026 fino al 30 aprile 2027, nell’intero territorio comunale:

• Temporanea riduzione del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, come stabilito ai sensi del D.P.R. n. 412/1993 e del D.P.R. n. 74/2013, con avvio in data 1° novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027, negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomasse:

- Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
- Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili: quali Cinema e teatri, sale di riunioni per congressi; mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; bar, ristoranti, sale da ballo;
- Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;

con livello “ Nessuna allerta ” - verde:

• Divieto di combustioni all’aperto di materiale vegetale di cui all’art. 182, comma 6-bis, D.Lgs 152/2006, nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma L, del Decreto-legge 13 giugno 2023,n.69 “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano” convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.Lgs. n.19 del 2021) e per quelle necessarie per scopi fitosanitari secondo le linee Tecniche di Difesa Integrata Anno 2025 approvate dal Gruppo Difesa Integrata in data 27 e 31 marzo 2025 ed approvate con Decreto Direttore Unità Organizzativa Fitosanitario n. 55 del 15 maggio 2025, e/o successive; adeguatamente documentati tramite tecnico competente da inviare assieme alla segnalazione preventiva all’Ufficio di Polizia Locale;

• Divieto di falò tradizionali e i fuochi d'artificio classificati come F2, F3 ed F4 ai sensi del D.Lgs n. 123/2015 art. 3 c. 2 lettera a), fatte salve eventuali deroghe ammesse o emanate, ed in particolare ai sensi dell’Azione Operativa E.7.a. dell’Allegato A1 alla DGR 377/2025

Falò di dimensioni massime pari a 4,0 m di altezza e 3,5 metri di diametro alla base, assicurandosi che la biomassa utilizzata sia correttamente stagionata e priva di altri materiali quali foglie e residui vegetali verdi, tessuti, imballaggi o plastica;

• Divieto combustione di biomasse legnose in generatori di calore e stufe ad uso civile, con classificazione ambientale ex DM 186/2017 < 3 stelle, in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi;

• Limitazione dell'esercizio degli impianti termici e delle temperature in ambiente interno con un limite massimo non superiore a 19°C (con tolleranza di 2'C) per le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, di edifici classificati con le sigle E1,E2,E4,E5, E6, E7 in base al DPR 412/1993 ovvero:

- abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
- abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
- Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;

- edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
- cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
- mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
- quali bar, ristoranti, sale da ballo;
- Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
- piscine, saune e assimilabili;
- palestre e assimilabili;
- servizi di supporto alle attività sportive;
- Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

• Limitazione dell'esercizio degli impianti termici e delle temperature in ambiente interno con un limite massimo non superiore a 17°C (con tolleranza di 2'C) per le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, di edifici classificati con la sigla E8 in base al DPR 412/1993 ovvero:
- Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;

• bbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico e in particolare, con riferimento alla classificazione degli edifici di cui all'art. 3 del DPR 26 agosto 1993, n.412, delle seguenti categorie di edifici: E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, ovvero:
- Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
- Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
- cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
- mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
- quali bar, ristoranti, sale da ballo;
- Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
- piscine, saune e assimilabili;
- palestre e assimilabili;
- servizi di supporto alle attività sportive;
- Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;

Eventuali deroghe potranno essere consentite in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia pari a quella della chiusura delle porte, avendo sempre presente la necessità di un approccio sostenibile anche dal punto di vista dei consumi energetici.

• Permanenza del divieto di installazione di nuovi generatori di calore alimentati a biomasse legnose aventi classe ambientale inferiore a 4 stelle:
- i generatori di potenza ≤ ai 35 kW dovranno essere classificatì 4 stelle o superiori e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a 15 mg/Nm³ e COT non superiori a 35 mg/Nm³, come da certificazione rilasciata ai sensi dei DM 186/2017;
- i generatori di potenza > a 35 kW dovranno essere classificati 4 stelle o superiori e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a 5 mg/Nm³ e COT non superiori a 2 mg/Nm³, come da certificazione rilasciata ai sensi del DM 186/2017;

• bbligo di utilizzo in generatori di potenza termica nominale fino a 35 kW di pellet certificato di classe En Plus A1, secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-2.

Per generatori di potenza termica al focolare superiore, potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa.

La certificazione deve essere rilasciata da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065.

La documentazione di acquisto deve riportare l'evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall'organismo di certificazione al produttore e da questi messo a disposizione del distributore.

con livello di allerta 1 – arancio:

• Divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 182, comma 6-bis, D.Lgs 152/2006, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.Lgs. n.19 del 2021) e per quelle necessarie per scopi fitosanitari secondo le linee Tecniche di Difesa Integrata Anno 2025 approvate dal Gruppo Difesa Integrata in data 27 e 31 marzo 2025 ed approvate con Decreto Direttore Unità Organizzativa Fitosanitario n. 55 del 15 maggio 2025, e/o successive; adeguatamente documentati tramite tecnico competente da inviare assieme alla segnalazione preventiva all'Ufficio di Polizia Locale;

• Divieto di falò tradizionali e i fuochi d'artificio classificati come F2, F3 ed F4 ai sensi del D.Lgs n. 123/2015 art. 3 c. 2 lettera a), fatte salve eventuali deroghe ammesse o emanate;

Falò di dimensioni massime pari a 4,0 m di altezza e 3,5 metri di diametro alla base, assicurandosi che la biomassa utilizzata sia correttamente stagionata e priva di altri materiali quali foglie e residui vegetali verdi, tessuti, imballaggi o plastica;

• Divieto di barbecue/preparazione di caldarroste all'aperto utilizzanti combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.), afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria.

• Divieto combustione di biomasse legnose in generatori di calore e stufe ad uso civile, con classificazione ambientale ex DM 186/2017 < 4 stelle, in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi;

• Limitazione dell'esercizio degli impianti termici e delle temperature in ambiente interno con un limite massimo non superiore a 18°C (con tolleranza di 2'C) per le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, di edifici classificati con le sigle E1,E2,E4,E5, E6, E7 in base al DPR 412/1993 ovvero:

- abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
- abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
- Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
- edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
- cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
- mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
- quali bar, ristoranti, sale da ballo;
- Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
- piscine, saune e assimilabili;
- palestre e assimilabili;
- servizi di supporto alle attività sportive;
- Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

• Limitazione dell'esercizio degli impianti termici e delle temperature in ambiente interno con un limite massimo non superiore a 17°C (con tolleranza di 2'C) per le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, di edifici classificati con la sigla E8 in base al DPR 412/1993 ovvero:

- Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;

• bbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico e in particolare, con riferimento alla classificazione degli edifici di cui all'art. 3 del DPR 26 agosto 1993, n.412, delle seguenti categorie di edifici: E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, ovvero:

- Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
- Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
- cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
- mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
- quali bar, ristoranti, sale da ballo;
- Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
- piscine, saune e assimilabili;
- palestre e assimilabili;
- servizi di supporto alle attività sportive;
- Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;

Eventuali deroghe potranno essere consentite in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia pari a quella della chiusura delle porte, avendo sempre presente la necessità di un approccio sostenibile anche dal punto di vista dei consumi energetici.

• Permanenza del divieto di installazione di nuovi generatori di calore alimentati a biomasse legnose aventi classe ambientale inferiore a 4 stelle:

- i generatori di potenza ≤ ai 35 kW dovranno essere classificatì 4 stelle o superiori e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a 15 mg/Nm³ e COT non superiori a 35 mg/Nm³, come da certificazione rilasciata ai sensi dei DM 186/2017;
- i generatori di potenza > a 35 kW dovranno essere classificati 4 stelle o superiori e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a 5 mg/Nm³ e COT non superiori a 2 mg/Nm³, come da certificazione rilasciata ai sensi del DM 186/2017;

• bbligo di utilizzo in generatori di potenza termica nominale fino a 35 kW di pellet certificato di classe En Plus A1, secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-2.

Per generatori di potenza termica al focolare superiore, potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa.

La certificazione deve essere rilasciata da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065.

La documentazione di acquisto deve riportare l'evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall'organismo di certificazione al produttore e da questi messo a disposizione del distributore.

con livello di allerta 2 – rosso:

• divieto di accendere fuochi all’aperto su tutto il territorio comunale, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.Lgs. n.19 del 2021);
• Divieto di falò tradizionali e fuochi d’artificio fatte salve eventuali deroghe ammesse o emanate, nonché di barbecue/preparazione di caldarroste all’aperto utilizzanti combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.), afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria.

Falò di dimensioni massime pari a 4,0 m di altezza e 3,5 metri di diametro alla base, assicurandosi che la biomassa utilizzata sia correttamente stagionata e priva di altri materiali quali foglie e residui vegetali verdi, tessuti, imballaggi o plastica;
• divieto combustione di biomasse per stufe < 4 stelle (apparecchi con età di installazione approssimativamente superiore ai 5 anni), in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi;
• Limitazione dell'esercizio degli impianti termici e delle temperature in ambiente interno con un limite massimo non superiore a 18°C (con tolleranza di 2'C) per le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, di edifici classificati con le sigle E1,E2,E4,E5, E6, E7 in base al DPR 412/1993 ovvero:
- abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
- abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
- Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
- edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
- cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
- mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
- quali bar, ristoranti, sale da ballo;
- Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
- piscine, saune e assimilabili;
- palestre e assimilabili;
- servizi di supporto alle attività sportive;
- Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
• Limitazione dell'esercizio degli impianti termici e delle temperature in ambiente interno con un limite massimo non superiore a 17°C (con tolleranza di 2'C) per le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, di edifici classificati con la sigla E8 in base al DPR 412/1993 ovvero:
- Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;
• bbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico e in particolare, con riferimento alla classificazione degli edifici di cui all'art. 3 del DPR 26 agosto 1993, n.412, delle seguenti categorie di edifici: E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, ovvero:
- Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
- Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
- cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
- mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
- quali bar, ristoranti, sale da ballo;

- Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
- piscine, saune e assimilabili;
- palestre e assimilabili;
- servizi di supporto alle attività sportive;
- Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;

Eventuali deroghe potranno essere consentite in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia pari a quella della chiusura delle porte, avendo sempre presente la necessità di un approccio sostenibile anche dal punto di vista dei consumi energetici.

• Permanenza del divieto di installazione di nuovi generatori di calore alimentati a biomasse legnose aventi classe ambientale inferiore a 4 stelle:

- i generatori di potenza ≤ ai 35 kW dovranno essere classificatì 4 stelle o superiori e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a 15 mg/Nm³ e COT non superiori a 35 mg/Nm³, come da certificazione rilasciata ai sensi dei DM 186/2017;
- i generatori di potenza > a 35 kW dovranno essere classificati 4 stelle o superiori e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a 5 mg/Nm³ e COT non superiori a 2 mg/Nm³, come da certificazione rilasciata ai sensi del DM 186/2017;

• bbligo di utilizzo in generatori di potenza termica nominale fino a 35 kW di pellet certificato di classe En Plus A1, secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-2.

Per generatori di potenza termica al focolare superiore, potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa.

La certificazione deve essere rilasciata da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065.

La documentazione di acquisto deve riportare l'evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall'organismo di certificazione al produttore e da questi messo a disposizione del distributore.

## INFORMA

- che la presente Ordinanza è resa nota mediante esposizione all'Albo On Line di questo Comune fino al15 ottobre 2026; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;

- che per quanto riguarda i limiti alla temperatura media in ambiente interno agli edifici è vigente il DPR 74/2013 salvo limitazioni più restrittive previste in attuazione del Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale pubblicato dal Ministero della Transizione Ecologica in data 06/09/2022;

che avverso questo provvedimento è ammesso:

• il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;

• il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971 n° 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;

- che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs 267/2000;

- la Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia;
- che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il proprio sito web e altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto, ovvero verificare direttamente dal seguente link: https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10;

## INVITA

- a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;
- ad utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante (High Efficiency Particulate Air filter - HEPA);
- a provvedere alla necessaria sostituzione/pulizia dei filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di attivazione stagionale degli impianti;
- a bruciare nelle stufe legna secca stagionata (con tenore di umidità uguale o inferiore a 40%). Il legno secco si accende e brucia facilmente mentre all'aumentare del tenore di umidità aumenta la difficoltà di accensione; non utilizzare il legno impregnato, verniciato o trattato, anche se solo frammisto con altra legna da ardere: la combustione di questo legno può liberare sostanze tossiche; non bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak). Chi brucia questi materiali produce gas nocivi e polveri e, allo stesso tempo, danneggia l'impianto; la fiamma blu o rosso chiaro indica una buona combustione (fiamme rosse o rosso scuro significano cattiva combustione) ed il fumo deve essere quasi invisibile (la fuoriuscita di fumo denso dal camino di colore dal giallo al grigio scuro, determina maggiore inquinamento); la cenere deve essere grigio chiaro o bianca (cenere scura e pesante e testa del camino sporca di nero indicano una cattiva combustione); devono prodursi poca fuliggine nei camini e basso consumo di combustibile (la presenza di molta fuliggine indica che c'è anche un elevato consumo di combustibile); lasciare sempre il controllo dell'aria completamente aperto finché nella camera di combustione c'è fiamma viva o se la camera stessa è ancora ben riscaldata. Se il fuoco langue, spaccare il legno in pezzi più piccoli e usare più di un pezzo per ciascun carico;
- ad acquistare la legna durante il periodo estivo (giugno-luglio) poiché, essendo il taglio dei boschi eseguito prevalentemente in autunno, si può essere sicuri che questa sia stagionata da circa un anno;
- ad accatastare la legna in un luogo protetto in modo tale che possa continuare il processo di stagionatura;
- ad utilizzare, per quanto tecnicamente possibile, "apparecchi soffiatori" esclusivamente nelle operazioni di pulizia delle superfici erbose, allo scopo di ridurre il fenomeno di risollevamento delle polveri;

**DISPONE** la pubblicazione della presente ordinanza su albo pretorio online e sito del Comune e l'invio della stessa alla Direzione Ambiente della Regione ed al Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) di Treviso.

**IL SINDACO**
Stefano De Pieri
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art 24 del D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chiarano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.*